
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**19.09.2008****N. 1123**

Intesa, tra il Governo, le Regioni e le PP. AA. di Trento e di Bolzano, concernente una deroga specifica, norme transitorie e talune disposizioni generali per gli stabilimenti di macellazione. Determinazioni e disposizioni generali.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 che fissa disposizioni transitorie di adeguamento ai Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i Regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004, il quale dispone che, in deroga all'articolo 4, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 853/2004, gli operatori del settore alimentare che prima del 1° gennaio 2006 sono stati autorizzati a immettere i prodotti alimentari di origine animale sul loro mercato nazionale possono continuare a immettere tali prodotti su tale mercato con un marchio nazionale che non possa essere confuso con i marchi di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 853/2004, fino a quando l'autorità competente non abbia riconosciuto, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 853/2004, gli stabilimenti che trattano tali prodotti;

Vista l' "Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente una deroga specifica, norme transitorie e talune disposizioni

generali per gli stabilimenti di macellazione", sancita nella seduta del 31 maggio 2007 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e depositata agli atti del Settore Veterinaria;

Ritenuto di dover procedere al formale recepimento nell'ordinamento regionale dell'Intesa anzidetta per poter disporre con proprio provvedimento la deroga prevista all'articolo 1 dell'Intesa stessa conformemente alle prescrizioni e nel rispetto delle disposizioni accolte nel presente provvedimento;

Considerato che la deroga sulla presenza della stalla di sosta nei macelli per ungulati a ridotta capacità produttiva è correlata al rispetto di specifiche prescrizioni ;

Considerato che ai sensi dell'allegato III, sezione I, capitolo II, punto 6 del Regolamento (CE) n. 853/2004, il macello deve disporre di uno spazio separato dotato di adeguate strutture per la pulizia, il lavaggio e la disinfezione dei mezzi di trasporto per il bestiame: tuttavia i macelli possono non avere tali spazi e strutture se l'autorità competente lo consente e qualora esistano nelle vicinanze spazi e strutture ufficialmente autorizzati;

Preso atto che ai sensi dell'allegato III, sezione I, capitolo VII, paragrafo 3, lettera a) del Regolamento (CE) n. 853/2004, occorre specificare le norme per il trasporto delle carni di ungulati domestici appena macellati che non abbiano raggiunto la temperatura di cui all'allegato III, sezione I, capitolo VII, punto 1, lettera a del Regolamento (CE) n. 853/2004, per permettere la produzione di prodotti specifici;

Considerato che le misure previste nel presente provvedimento non compromettono il raggiungimento degli obiettivi del Regolamento (CE) n. 853/2004;

Su proposta dell'Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini;

DELIBERA

- 1) di recepire nell'ordinamento regionale il seguente documento approvato nella seduta del 31 maggio 2007 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e depositato agli atti del Settore Veterinaria della Regione Liguria:
 - "Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente una deroga specifica, norme transitorie e talune disposizioni generali per gli stabilimenti di macellazione";
- 2) di disporre, ai fini del riconoscimento degli impianti di macellazione a capacità limitata già autorizzati ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. 286/94 e in attività alla data del 31 dicembre 2005, deroga permanente al requisito relativo alla presenza delle stalle di sosta o dei recinti di attesa previsto all'allegato III, sezione I, capitolo II, punto 1 del Regolamento (CE) n. 853/2004, in conformità al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) in nessun caso deve essere consentito il pernottamento degli animali nello stabilimento di macellazione;
 - b) gli animali introdotti nello stabilimento di macellazione devono provenire direttamente da un allevamento o da un mercato situato nella medesima provincia, oppure da provincia contermina, a quella ove si trova situato lo stabilimento stesso. In ogni caso deve comunque essere assicurato il rispetto delle disposizioni in materia di benessere animale durante il trasporto;
 - c) nello stabilimento di macellazione il punto di scarico degli animali deve essere strutturato e attrezzato in modo da consentire il corretto svolgimento della visita ante mortem, nonché da garantire l'incolumità del personale addetto e il rispetto delle disposizioni in materia di benessere animale;
- 3) Di stabilire che, in applicazione dell'allegato III, sezione I, capitolo II, punto 6 del Regolamento (CE) n. 853/2004, qualora un macello non disponga di uno spazio separato dotato di strutture per la pulizia, il lavaggio e la disinfezione dei mezzi di trasporto per il bestiame, il servizio veterinario competente provvede ad autorizzare formalmente il

responsabile dello stabilimento a potersi avvalere a tal fine di spazi e strutture esterni all'impianto di macellazione. Il responsabile dell'impianto di macellazione deve poter esibire in qualsiasi momento tale autorizzazione, sulla quale devono comparire gli estremi della struttura esterna presso la quale vengono inviati i mezzi di trasporto per il bestiame;

- 4) Di stabilire inoltre che il trasporto delle carni di ungulati domestici appena macellati che non abbiano raggiunto la temperatura di cui al punto 1 dell'allegato III, sezione I, capitolo VII del Regolamento (CE) n. 853/2004, può avvenire purchè autorizzato dal servizio veterinario competente, a condizione che:
 - a) il trasporto delle carni avvenga direttamente dal macello, o dal laboratorio di sezionamento annesso al macello, verso una macelleria, un laboratorio di sezionamento o un laboratorio di produzione di prodotti a base di carne;
 - b) il trasporto inizi immediatamente dopo il termine delle operazioni di macellazione;
 - c) la durata del trasporto non superi le due ore;
 - d) in autocontrollo venga applicata una apposita procedura per garantire la sicurezza delle carni trasportate "a caldo";
 - e) venga mantenuta registrazione, presso lo stabilimento di macellazione, dei quantitativi di carni esitati "a caldo".

Di disporre l'integrale pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché il suo inserimento nel portale regionale www.liguriainformasalute.it, al fine di consentire a chiunque sia interessato di acquisirne conoscenza.

IL SEGRETARIO
Giuseppe Putignano
